

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

ORGANIZZATIVO “231”

Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
2. L'ENTE	7
3. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	8
4. CODICE ETICO	9
Art. 21– Obbligo di segnalazione delle violazioni delle leggi anti-corrruzione	12
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO	14
5.1 Attività di controllo	14
5.2 Valutazione dei Rischi	14
5.3 Informazioni, Comunicazione e Monitoraggio	15
6. SISTEMA DISCIPLINARE	15
6.1. Principi generali	15
6.2. Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dei Soci	18
6.3. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, appaltatori, consulenti, revisori, etc.)	19
7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	19
8. ORGANISMO DI VIGILANZA	20
9. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO.) (ARTICOLI 24 E 25) DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	24
9.1 Attività sensibili	25
9.2 Azioni mitigative	26
10. I REATI SOCIETARI - ART. 25 TER, DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002 N. 61, ART. 3]	27
10.1 Attività sensibili	28
10.2 Azioni mitigative	28
11. REATI DI FALSO NUMMARIO: ART. 25-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350, ART. 6, D.L. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 409 DEL 23/11/2001; MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]	29

11.1 Attività sensibili	29
11.2 Azioni Mitigative	29
12. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29] RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231, ART. 63, CO. 3].- REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)	30
12.1 Attività sensibili	31
12.2 Azioni Mitigative	31
13. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003 N. 7, ART. 3]	31
13.1 Attività sensibili	32
13.2 Azioni Mitigative	32
14. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5]. / IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS.109/2012, ENTRATO IN VIGORE IL 9 AGOSTO 2012, CHE HA MODIFICATO IL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE. – ART. 22, COMMA 12 DEL D.LGS. N. 268/1998 RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES: D.LGS. 231/01).....	32
14.1 Attività sensibili	33
14.2 Azioni Mitigative	33
15. I REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - OMICIDIO E LESIONI COLPOSI - ART. 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9]	34
15.1 Attività sensibili	35
15.2 Azioni Mitigative	35
16. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7] E IL REATO SULLA SICUREZZA CIBERNETICA INTRODOTTI DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 2019 N 133;.....	35
16.1 Attività sensibili	36
16.2 Azioni Mitigative	36

17. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1., D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]	37
17.1 Attività sensibili	37
17.2 Azioni Mitigative	37
18. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]	37
18.1 Attività sensibili	38
18.2 Azioni Mitigative	38
19. DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE	39
19.1 Attività sensibili	40
19.2 Azioni Mitigative	40
20. REATI TRIBUTARI	40
20.1 Attività sensibili	41
20.2 Azioni Mitigative	41
21. ALTRI REATI PRESUPPOSTO	41

ASPETTI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 231/2001 emanato l'8 giugno 2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il decreto legislativo ha introdotto la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi o anche solo tentati, nell'interesse o vantaggio di coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione. Questa forma di responsabilità si aggiunge a quella della persona che ha commesso il reato.

I reati a cui si applica la disciplina sono vari, dai reati contro la Pubblica Amministrazione ai reati in materia societaria, reati di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e illeciti transnazionali. Nel corso del tempo la disciplina è maturata, estendendo il campo di applicazione ai reati relativi alla violazione di norme igienico-sanitarie, riciclaggio, ricettazione e reati di criminalità organizzata.

L'introduzione del d.lgs 231 rappresenta uno spartiacque fondamentale dal punto di vista legale, in quanto rappresenta la previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in relazione alla commissione di un reato. Infatti, le società non possono dichiararsi estranee a reati commessi da persone fisiche, le quali agivano in nome e per conto della società, ottenendo da tali pratiche un netto vantaggio. Per quanto concerne le sanzioni, il decreto legislativo è molto rigido; infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, presenta sanzioni di tipo interdittivo in via cautelare, o in modo permanente. L'identificazione della responsabilità amministrativa ipotizza l'esistenza di un interesse o vantaggio implicito dell'ente connesso all'azione illegale commessa dal soggetto connesso. L'articolo 6 del d.lgs 231 prevede l'esonero della società da responsabilità connesse se dimostra, di aver adottato modelli organizzativi atti a prevenire la realizzazione di reati. Questo esonero si applica solo dopo il giudizio di idoneità del sistema sviluppato.

Monticelli Group ha adottato un modello organizzativo congruo alla specifica attività, sulla base di un'analisi del contesto aziendale e un'analisi dei rischi che coinvolgendo le varie strutture aziendali; ha analizzato i segmenti pericolosi e le modalità utili per prevenire la commissione di reati.

2. L'ENTE

Monticelli è un'azienda nata nel 2003, presenta circa 60 dipendenti che operano presso la sede interna e presso i cantieri di manutenzione ferroviaria dei propri clienti o di imprese ferroviarie. La struttura aziendale è di tipo funzionale, si basa sulle funzioni specifiche di ciascun reparto, permettendo di raggruppare attività della stessa natura e rendere ogni operazione più agevole ed efficace, offrendo ai propri collaboratori di sviluppare al massimo le proprie competenze e specializzazioni. Il modello organizzativo di Monticelli prevede che ogni responsabile di funzione una volta espletate le proprie funzioni presenti un prospetto all'alta direzione che successivamente deve autorizzare l'attività. La MONTICELLI GROUP s.r.l. è un'azienda costituita con atto del 04/09/2003, e opera nel sito di San Marco Evangelista (CE) in Via Tagliatelle, snc.

3. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello organizzativo si articola in un sistema piramidale e definito che si descrive come segue:

- **Codice Etico:** Rappresenta i principi generali a cui si ispira l'ente nelle pratiche quotidiane e nei rapporti commerciali. Si basa su principi di trasparenza, lealtà e correttezza.
- **Sistema di Controllo Interno:** Il complesso di attività realizzate, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati tramite l'attendibilità delle informazioni elaborate.
- **Schemi di Controllo Interno:** Per i processi ritenuti sensibili sono stati sviluppati dei sistemi di controllo interno, i quali hanno un'analogia struttura, cioè un complesso di regole che vuole individuare per ogni processo, i comportamenti da tenere, le attività di controllo atte a prevenire i reati e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e l'alta direzione.
- **Sistema Disciplinare:** l'insieme delle regole e delle sanzioni previste dall'ente per punire il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, indipendentemente dalla commissione effettiva di un reato

Il modello organizzativo prevede una separazione dei ruoli nello svolgimento delle proprie funzioni, la struttura piramidale permette di sviluppare un meccanismo dove le pratiche quotidiane fanno riferimento a norme predefinite e la tracciabilità delle scelte consente l'individuazione delle responsabilità.

4. CODICE ETICO

Di seguito si riportano alcuni articoli estratti dal codice etico, i quali aiutano a chiarire le indicazioni e la struttura creata da Monticelli Group.

ARTICOLO 1 - Valore del Codice Etico

Le norme del codice etico di Monticelli Group vincolano il comportamento di clienti, fornitori, stakeholder e qualsiasi altra figura si rapporti con l'azienda. Tutti i destinatari devono conoscere il contenuto del codice etico, comprendere il significato e sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute in esso. In nessun caso, l'intenzione di agire nell'interesse o a vantaggio della società può giustificare il compimento di azioni commissive o omissive, che siano contrarie alla legge, o a qualsiasi altra disposizione normativa vincolante ed applicabile

ARTICOLO 6 - Trasparenza e Correttezza

La società intende chiarire che i propri rappresentanti, collaboratori e consulenti operano con chiarezza, correttezza, diligenza, in tutti i rapporti sia interni che esterni. Si impegna a:

- Fornire informazioni, comunicazioni ed istruzioni precise, chiare, reali e corrette dal punto di vista economico finanziario, giuridico, etico e sociale.
- Assicura la tracciabilità di ogni operazione aziendale tramite l'adozione di procedure che garantiscono la corretta registrazione, rilevazione, conservazione e comunicazione ai vari livelli aziendali della documentazione prodotta.
- Controllare che in tutti i contratti in essere siano inserite clausole sempre comprensibili, chiare e corrette.

Articolo 12 – Ambiente e Sicurezza

Per MONTICELLI GROUP la corretta gestione dell'impatto ambientale e della sicurezza è diventato un monito fondamentale nella gestione delle attività, senza deviazioni e ripensamenti, ricercando costantemente di migliorare ogni singolo processo aziendale, valutando in anticipo gli effetti ambientali e gli impatti sulla sicurezza di tutte le sue attività e di tutti i prodotti, esaminando tutte le incidenze rilevanti che tali attività possono avere sull'ambiente e sicurezza. È questa la sola possibilità per essere certi di offrire, su un mercato in evoluzione e sempre più esigente nel campo della qualità e

dei comportamenti, servizi sempre all'altezza di tutti i Clienti, in un ambiente sano che non generi impatti ambientali negativi.

L'MONTICELLI GROUP garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e svolge la propria attività

ARTICOLO 13 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni della società con la Pubblica Amministrazione sono ispirate alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'azienda. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, con la pubblica amministrazione spetta alle funzioni aziendali preposte e al personale autorizzato. Le operazioni con la PA e la eventuale connessa gestione delle risorse finanziarie potranno essere svolte, solo dalle funzioni aziendali specificatamente autorizzate e delegate dal CdA, nel caso concernano attività sensibili ad alto profilo di rischio quali: gare di appalto, concessioni, autorizzazioni, licenze, gestione di commesse, procedimenti penali, civili, amministrativi, rapporti con enti previdenziali. Per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara:

- Operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- Al momento dell'esame de bando di gara, valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste;
- Intrattenere relazioni chiare e corrette con i funzionari delle PA incaricati

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento, occorre altresì garantire:

- Il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando;
- Il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di terze parti coinvolte.

Art. 16 – Consulenti

Particolare attenzione debba essere dedicata ai processi di selezione e nomina dei Consulenti, i quali devono godere di un'ottima reputazione in quanto a onestà, integrità morale, professionalità. Si richiamano di seguito alcuni elementi che devono essere

previsti all'interno del contratto di consulenza. Il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e deve contenere:

- la descrizione dettagliata della prestazione dovuta dal Consulente;
- la dichiarazione del Consulente che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo per le prestazioni definite nel contratto e che tali somme non saranno mai utilizzate per finalità corruttive;
- la dichiarazione del Consulente che, al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, né il Consulente, né i suoi Familiari né, qualora il Consulente sia una società, i suoi proprietari e amministratori, siano Pubblici Ufficiali;
- la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, al momento della sottoscrizione del contratto e l'impegno del Consulente a dare tempestiva comunicazione alla Società nel caso in cui tale conflitto sorga in corso di esecuzione del contratto;
- i termini per la fatturazione e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti potranno effettuarsi esclusivamente in favore del Consulente e nel Paese di residenza del Consulente, esclusivamente sul conto intestato al Consulente come indicato nel contratto e mai su conti cifrati o in contanti;
- l'indicazione che il pagamento anticipato del corrispettivo può essere consentito solo in casi specifici adeguatamente motivati nel contratto e, comunque, esclusivamente per una parte dell'importo;
- l'impegno del Consulente a rispettare le leggi applicabili, e in particolare le Leggi AntiCorruzione e a registrare in modo corretto e trasparente nei propri registri contabili le somme ricevute;
- l'impegno di riportare tempestivamente a Monticelli Group qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Consulente in relazione all'esecuzione del contratto;
- l'impegno del Consulente a informare la controparte di ogni cambiamento intervenuto nella sua struttura proprietaria e/o in riferimento a variazioni che possano avere un impatto sulla capacità della controparte di condurre le attività nel pieno rispetto degli impegni assunti nel contratto;
- il diritto di Monticelli Group di sospendere il pagamento, di risolvere il contratto, e di ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi,

dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

ARTICOLO 17 – Principi di controllo: segregazione, tracciabilità e trasparenza

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni. La trasparenza contabile si fonda sull'esistenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. I componenti del CdA, ogni dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione nella contabilità
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

La società persegue la correttezza, trasparenza e veridicità del bilancio e dei relativi documenti allegati come valori imprescindibili e cogenti che sono attuati anche attraverso le verifiche da parte del Collegio Sindacale. Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguati canali comunicativi. La segnalazione deve essere effettuata anche all'AU. Uno degli aspetti centrali che qualificano la condotta di MONTICELLI GROUP è costituito dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurino rapporti con la Società. Tali valori sono tutelati anche da norme penali ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Art. 21– Obbligo di segnalazione delle violazioni delle leggi anti-corruzione

Monticelli Group non tollererà in alcun modo il coinvolgimento in atti di corruzione di qualsiasi entità da parte del proprio Personale o Soggetti Terzi. Il personale o i terzi sono tenuti a segnalare, utilizzando gli strumenti messi a disposizione della Società qualsiasi fattispecie che violi le presenti Linee Guida AntiCorruzione. Tutti i casi riportati di effettiva o sospetta corruzione saranno esaminati tempestivamente e gestiti nella

maniera più consona. Ciascuna segnalazione sarà trattata con riservatezza, attraverso modalità che preservino i legittimi interessi personali del soggetto che effettua la segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni indizi che potrebbero essere rappresentativi di comportamenti corrotti o non etici da parte di terze parti. I dipendenti di Monticelli Group dovranno essere vigili e allo stesso tempo consapevoli che gli indicatori di seguito riportati potrebbero presupporre episodi corruttivi o essere sintomatici di pratiche illegali:

- elevati pagamenti in contanti;
- eccessiva pressione esercitata da terzi per pagamenti da effettuare con urgenza o comunque prima delle scadenze concordate;
- pagamenti effettuati tramite l'utilizzo di Terze Parti. Ad es. servizi forniti allo stato "A" ma il pagamento viene fatto ad una società di comodo localizzata nello stato "B";
- incontri one to one con funzionari pubblici o privati al fine di ottenere agevolazioni o vantaggi nell'aggiudicazione di gare d'appalto o nell'assegnazione di contratti;
- stipula di contratti non vantaggiosi per la società o non in linea con l'attività prevalente e strategica della Società;
- svolgimento di incarichi o esecuzione di attività previste dai contratti assumendo posizioni o prendendo decisioni non in linea con i compiti funzionali allo svolgimento dell'incarico o con le previsioni contrattuali stabilite;
- assunzioni di personale senza adeguate conoscenze e professionalità per lo svolgimento del ruolo cui è stato destinato;
- preferenza non giustificata verso determinati fornitori;
- aggiramento delle procedure interne in materia di procurement e più in generale mancato rispetto di tutte le procedure e linee guida aziendali;
- abuso dei poteri decisionali o operatività non in linea con le deleghe attribuite;

Al di fuori dei casi di calunnia o diffamazione, Monticelli Group si obbliga a tutelare i propri dipendenti qualora riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente sorto a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia

fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle pratiche e dei processi instaurati all'interno della struttura aziendale, i quali permettono di raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) Efficacia operativa
- 2) Informazioni chiare e trasparenti
- 3) Conformità alle leggi, regolamenti, norme
- 4) Tutela del patrimonio aziendale
- 5) Miglioramento continuo

Monticelli Group ha sviluppato un sistema di controllo interno suddiviso per livelli organizzativi e funzioni preposte, le quali vengono coinvolte in modo sistematico, a tal fine di non permettere l'esecuzione di attività rilevanti senza autorizzazioni.

5.1 Attività di controllo

- I processi devono prevedere un adeguato supporto documentale per verificare sussistenza dell'attività e responsabilità
- Il personale deve essere formato e addestrato per svolgere le proprie mansioni
- L'acquisizione di beni e servizi deve avvenire sulla base di analisi di dati
- Lo scambio di informazioni fra processi deve prevedere meccanismi per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Periodicamente bisogna analizzare le conoscenze e competenze professionali del gruppo
- Monitorare l'accadimento di episodi rilevanti o potenzialmente rilevanti ai fini dell'Anti-corrruzione

5.2 Valutazione dei Rischi

L'analisi dei rischi è alla base del modello organizzativo, viene condotta per analizzare le attività sensibili e individuare i punti deboli, creando un sistema che possa mitigare il rischio e ridurre al minimo le possibilità di infrazioni.

Vengono definiti gli obiettivi a tutti i livelli della struttura, per rendere chiaro l'orientamento aziendale. I processi di innovazione implementati a livello aziendale

devono prevedere un adeguato monitoraggio e un'attenta analisi relativa alle risorse necessarie.

5.3 Informazioni, Comunicazione e Monitoraggio

- Deve essere previsto un sistema di indicatori per processi e attività, il quale deve fornire un report periodico circa l'avanzamento delle attività
- Sistemi informativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione dei processi
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione ai dati.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Nell'attuale Modello organizzativo 231, l'ordinamento ha previsto l'introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle indicazioni previste dal modello.

L'Organismo di Vigilanza ricopre un ruolo fondamentale nell'accertamento delle infrazioni; i procedimenti disciplinare e l'entità delle sanzioni restano in capo alle risorse umane. Viene previsto un sistema, tale per cui non può essere emanata una sanzione disciplinare o archiviata una segnalazione senza il parere dell'OdV.

6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, e 7, co. 4 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale. In particolare, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella Società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, la violazione delle regole stabilite nel presente Modello e, in particolare:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse delle Società;
- la mancata preventiva trasmissione all'OdV della bozza di bilancio, prima della sua approvazione definitiva;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto delle Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;

- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) se la violazione riguarda procedure aziendali e/o regole previste nel presente Modello in tema di donazioni;
- 4) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 5) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 6) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, collaboratore o terzo);
- 7) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 8) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel D.lgs. 231/2001;

9) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello, i soci, l'Organismo di Vigilanza, i collaboratori e tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, revisori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti dell'OdV l'esercizio del potere disciplinare spetta all'AU;
- nei confronti di procuratori speciali collaboratori o terzi, l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci.

Salvo non si tratti di violazione allo stesso contestata, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) pubblicità e trasparenza del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede delle società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

6.2. Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dei Soci

Salvo l'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria per i danni subiti, in caso di violazione del presente Modello da parte dei soci, l'assemblea potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri sub 6.2. lett. b), le seguenti sanzioni

disciplinari, cui i soci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- richiamo formale o scritto;
- sanzioni pecuniarie commisurate sulla base del valore nominale delle quote sociali;
- l'esclusione del socio.

6.3. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, appaltatori, consulenti, revisori, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai fornitori, collaboratori non subordinati o dai partner commerciali delle Società in contrasto con le regole di condotta indicate nel presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alle Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La società si impegna a sviluppare un sistema in cui tutti i dipendenti possono e devono essere edotti sull'applicazioni e le indicazioni fornite dal modello organizzativo. Per quanto concerne i nuovi assunti viene consegnata un trafiletto in cui viene spiegato il modello e la sua applicazione. A tutti i dipendenti sarà permesso l'accesso al server aziendale nel quale è consultabile in qualsiasi momento tutto il materiale relativo al decreto legislativo 231.

Le risorse umane hanno il compito di promuovere e attuare una formazione costante, tramite l'ausilio di corsi online o incontri one to one in cui è possibile migliorare e chiarire lo svolgimento delle operazioni quotidiane e implementare il bagaglio delle conoscenze circa il decreto e l'applicazione del modello.

Inoltre, saranno previste delle sessioni speciali di “potenziamento” per coloro i quali durante lo svolgimento della loro mansione non hanno mostrato conoscenza completa delle indicazioni fornite.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

L’ articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, nel riportare l’esonero da responsabilità dell’ente subordinato all’ adozione di un modello organizzativo solido, ha previsto l’introduzione di un organismo di vigilanza esterno, il quale ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’applicazione del modello organizzativo.

L’Organismo di Vigilanza ha i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali per permettere al modello organizzativo di essere efficace. Tra i requisiti annoveriamo: l’insindacabilità delle scelte dell’OdV e un’attività continua di reporting

- **Professionalità**

L’OdV deve possedere competenze tecniche e professionali adeguate alle funzioni da svolgere e di grande valore, sulla base di un curriculum di elevato valore che deve garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal modello

- **Continuità in Azione**

Tra i requisiti necessari L’OdV deve:

- 1) Lavorare sulla vigilanza del modello
- 2) Creare una struttura che possa garantire continuità lavorativa
- 3) Curare l’aggiornamento del modello
- 4) Non svolgere ruoli operativi che possano essere incompatibili

Requisiti professionali

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere persone altamente qualificate per il ruolo che devono svolgere. Inoltre, devono aver ricoperto ruoli direttivi presso altre imprese, enti pubblici. I componenti dell’Organismo di Vigilanza non devono in alcun modo avere delle cause di incompatibilità con il ruolo o conflitti di interesse che possano far deviare la neutralità del giudizio. L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consente all’ente di evitare la

responsabilità prevista dal Decreto, purché il sistema sia effettivamente idoneo a prevenire i reati.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente deve dimostrare:

- di aver adottato un modello efficace prima del fatto;
- di aver istituito un organismo di vigilanza autonomo;
- che il reato è stato commesso aggirando il modello;
- che non vi è stata omessa vigilanza.

Il modello deve:

1. individuare le attività a rischio;
2. prevedere protocolli per la gestione delle decisioni;
3. disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie;
4. stabilire flussi informativi verso l'organismo di vigilanza;
5. prevedere un sistema disciplinare.

Per i soggetti subordinati, la responsabilità è esclusa se il modello è stato adottato ed efficacemente attuato.

Un modello efficace richiede inoltre:

- aggiornamenti periodici;
- controlli interni;
- un sistema sanzionatorio;
- un organismo di vigilanza indipendente;
- obblighi informativi interni.

Fondamentale è il concetto di rischio accettabile, che implica un sistema di controlli proporzionato: sufficiente a prevenire i reati senza compromettere l'operatività dell'ente.

PARTE SPECIALE:

I reati rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001

INTRODUZIONE

Le parti che seguono sono una sintesi dei principali reati presupposto classificati per aree come presentati nella Parte Generale del Modello, tali reati sono collegati in modo diretto alle attività svolte ed alle funzioni aziendali coinvolte. Inoltre, sono riportate in modo dettagliato le azioni previste dal modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle suddette attività. Una sintesi dei reati è presente anche nella valutazione dei rischi.

9. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO.) (ARTICOLI 24 E 25) DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Le fattispecie principali di reato previste sono le seguenti:

Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 - bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 - ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 - bis c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 - ter c.p)

Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 - bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190], corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.).

Si consideri in questo gruppo di reati anche l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.lgs. 231/01)

9.1 Attività sensibili

Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, i settori dell'Ente maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta dei rapporti con la pubblica amministrazione ai fini della richiesta di autorizzazioni, erogazioni pubbliche, gestione del contenzioso, eventuale partecipazione a gare di appalto.

Nello specifico, nella realtà di Monticelli Group, vi è una forte interazione con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza come il Comune di Napoli.

Relativamente al reato di frode informatica contro la PA le attività sensibili sono principalmente l'accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati inerenti alle attività proprie o di informazioni per la comunicazione di dati fiscali e previdenziali dell'azienda.

La richiesta e l'utilizzo di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni o dell'Unione Europea potrebbe essere rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo, qualora l'azienda ottenesse significativi finanziamenti.

Ci sono poi attività che possono essere definite sensibili poiché sono considerate a supporto ossia attività "preparatorie", indispensabili per la commissione, ad esempio, del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, o nella sovrapproduzione. Ne deriva che una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili. Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad esempio, gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere incluso tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione degli omaggi
- attività contabile
- gestione dell'attività informatica
- gestione delle note spese (regole per i limiti di spesa e tipologie di controllo)
- gestione dei beni aziendali (per esempio auto, e in via eventuale computer, cellulari qualora presenti)

Tutte le funzioni aziendali possono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione a differenti livelli.

9.2 Azioni mitigative

Oltre il Codice Etico in cui vi sono chiare regole da seguire per evitare il rischio di incorrere nei reati delle famiglie precedentemente esaminate; il modello prevede per le aree a rischio 'diretto':

- una struttura organizzativa chiara con definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti (vedi organigramma aziendale, Regolamento aziendale e statuto)
- un Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza in linea con i requisiti della Legge 190/2012 e smi, il D.lgs.33/2013 e smi, il PNA e le delibere ANAC.
- Una sezione dedicata sul sito aziendale in cui sono pubblicati i dati e le informazioni nell'ottica della massima trasparenza.

Per le aree "di supporto" è presente:

- Una "Procedura amministrativa".
- Una "Procedura gestione della sicurezza informatica".
- Documentazione contrattuale scritta con collaboratori e fornitori (Procedura gestione fornitori, acquisti).
- "Procedura di gestione del magazzino e controlli a rotazione/inventario"
- Un Regolamento interno del personale e dei collaboratori che regola la gestione dei beni aziendali.

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Procedura di gestione dei documenti.
- Back up fisico e/o in cloud dei dati.
- Registri e informative privacy.
- Firme digitali.

10. I REATI SOCIETARI - ART. 25 TER, DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002 N. 61, ART. 3]

La seconda categoria di fattispecie di reato che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta comprende principalmente i reati di: False comunicazioni sociali (Art. 2621) - Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis) - False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622), Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34., Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34), impedito controllo – art. 2625 co. 2 c.c., indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c., illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art. 2628 c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2629 c.c., omessa comunicazione del conflitto di interessi – art. 2629 bis c.c., formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c., indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c., illecita influenza sull'assemblea – art. 2636 c.c., aggio – art. 2637 c.c., ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 co. 1 e 2 c.c., corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis).

10.1 Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione:

- Bilancio di esercizio comprensivo di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa.
- Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi.
- Bilancio preventivo economico e patrimoniale, Piano programma e Piano triennale e Relazione del Consiglio sul piano previsionale

10.2 Azioni mitigative

Oltre al codice etico a cui si devono attenere tutti coloro che sono coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti simili, il modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità.

per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- Verifiche periodiche effettuate dal Collegio dei Revisori.
- Procedura amministrativa e dei pagamenti.
- Procedura gestione di cassa.
- Statuto.
- Regolamento aziendale
- Procedura Vendite (per gestire il rischio di reati tra privati)
- Aggiornamento sito aziendale.
- Procedura di gestione del magazzino

La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni e modulistiche che sono trasmesse al personale.

Per il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica amministrazione.

11. REATI DI FALSO NUMMARIO: ART. 25-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350, ART. 6, D.L. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 409 DEL 23/11/2001; MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09].

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.; alterazione di monete - art. 454 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p.; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

11.1 Attività sensibili

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- Gestione denaro contante.
- Gestione cassa.
- Utilizzo delle marche da bollo.

11.2 Azioni Mitigative

Le metodologie di gestione della cassa e di gestione dei pagamenti sono regolamentate all'interno della "Procedura POI 06- Tenuta sotto controllo dei documenti e registrazioni".

Per quanto riguarda l'utilizzo di marche da bollo, il valore limitato di quelle utilizzate, fa escludere la possibilità di loro contraffazione.

**12. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01)
[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO.
29] RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01)
[ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231, ART.
63, CO. 3].- REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146,
ARTT. 3 E 10)**

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);-Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);-Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);-Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);-Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.);- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Transnazionali

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.: - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309);- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12.1 Attività sensibili

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- Assunzione del personale.
- Rapporti con le Parti terze (fornitori e clienti)
- Gestioni approvvigionamento.
- Gestione pagamenti/incassi.
- Gestione imposte e tributi

12.2 Azioni Mitigative

Per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, si sottolinea la presenza di contratti o ordini sempre a supporto del pagamento delle prestazioni, la presenza di procedure dedicate come la "Procedura di qualifica del fornitore e acquisiti", la "Procedura di gestione del magazzino" e anche l'utilizzo della tracciabilità dei flussi. Per la relazione con il personale è presente lo Statuto, il Regolamento interno e la "Procedura personale". Nelle procedure citate si specificano le attività e i controlli che devono essere effettuati nella gestione della scelta e della contrattualizzazione con le parti terze e la chiara identificazione di chi detiene i poteri per impegnare l'organizzazione per l'effettuazione di pagamenti.

13. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003 N. 7, ART. 3]

Il Decreto legislativo 231 del 2001 si limita a richiamare principalmente i reati previsti dal Codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali, integrandoli con i possibili delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'art.

2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

13.1 Attività sensibili

Ai fini della commissione del reato di creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità terrorismo, si individua come attività solo astrattamente a rischio quella di gestione delle sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

13.2 Azioni Mitigative

Per tenere sotto controllo questa attività è stata redatta la “Procedura gestione omaggi e regalie”

14. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5]. / IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS.109/2012, ENTRATO IN VIGORE IL 9 AGOSTO 2012, CHE HA MODIFICATO IL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE. – ART. 22, COMMA 12 DEL D.LGS. N. 268/1998 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES: D.LGS. 231/01)

Quest’area di rischio di reato presupposto prevede la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c. p.), la prostituzione minorile (Art. 600-bis c. p.), la pornografia minorile (Art. 600-ter c. p.), la detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c. p.), la tratta di persone (Art. 601 c. p.) e l’acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c. p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (Art. 602 c. p.) - adescamento di minorenni – (Art.609-undecies c.p), l’Art 25 duodecies specifica che: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”. Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica che: “..Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione

delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita ...". Come reato considerato nell'art 25 terdecies riferito al Razzismo e xenofobia si prende in considerazione l'Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

14.1 Attività sensibili

Ai fini della commissione del reato in esame con riferimento alla realtà operativa di Monticelli Group, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- Gestione e assunzione del personale
- Rapporto con i fornitori in riferimento alla gestione del personale di questi ultimi
- Gestione internet da parte dei dipendenti

14.2 Azioni Mitigative

Monticelli Group si impegna a realizzare le seguenti condotte:

- attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e relativa al rispetto dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- prevedere nel Codice etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

È inoltre predisposta apposita "Procedura relativa alla gestione del personale" in cui si descrive la prassi per la selezione dei dipendenti.

Altri dettagli in merito a misure utili alla prevenzione dei reati elencati sono contenuti nello Statuto, nel Regolamento aziendale.

15. I REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - OMICIDIO E LESIONI COLPOSI - ART. 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9]

Con l'introduzione nel Decreto Legislativo 231 del 2001 dell'art. 25 septies, da ultimo modificato dall'art. 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal Decreto legislativo 106 del 2009, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore della società. In tale contesto assume primario rilievo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tale decreto prevede all'art. 30 quanto segue. (Vedere anche quanto modificato dal D.Lgs. 106 del 2009 con particolare riferimento alla gestione delle deleghe). Il sistema adottato dall'Azienda deve contemplare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi:

- a) ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

15.1 Attività sensibili

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, rispettano la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del Decreto Legislativo 81/2008; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello. Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono individuate nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

15.2 Azioni Mitigative

Oltre al codice etico, è presente il Documento di Valutazione dei Rischi (81/2008) aggiornato, e sotto controllo, un RSPP, ed è previsto e realizzato il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) quando richiesto.

16. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7] E IL REATO SULLA SICUREZZA CIBERNETICA INTRODOTTO DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 2019 N 133;

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. "Documenti informatici"; 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"; 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici"; 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"; 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"; 635 bis c.p.

“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”; 635 tir c.p.
“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”; 635 quater c.p.
“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”; 635 quinquies c.p.
“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”; 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”. La Legge 18 novembre 2019 n 133 “Legge sulla sicurezza cibernetica” introduce la responsabilità amministrativa specificando che “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.

Tale legge ha lo scopo di introdurre un complesso di disposizioni tese ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

16.1 Attività sensibili

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori dell'azienda, le attività sensibili di reato sono la gestione dei sistemi informatici interni, l'accesso a sistemi informatici e telematici esterni privati e l'utilizzo della firma digitale.

16.2 Azioni Mitigative

Oltre al codice etico, il modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili). In particolare, sono redatti ed aggiornati specifici documenti, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/2018, recante disposizioni e procedure inerenti alle misure di sicurezza da adottare nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici. È presente, inoltre, una “Procedura di gestione dei documenti, Registri e informative privacy e un Back up fisico e/o in cloud dei dati.

17. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1., D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) e relativi all'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.). Sono inoltre considerati i reati di cui all'513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio), art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), art. 517 ter C.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), art. 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza) e art. 514 (frodi contro le industrie nazionali).

17.1 Attività sensibili

Data la natura delle attività di Monticelli Group i processi sensibili sono quelli relativi alla gestione e vendita

17.2 Azioni Mitigative

Per tenere sotto controllo il processo di gestione e vendita è stata redatta e applicata una procedura per i processi relativi al cliente; le attività sono sottoposte ad attività di controllo periodiche e anche del collegio dei revisori.

18. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

I principali reati presupposto rientranti nell'area in materia di violazione del diritto di autore inseriti dal legislatore sono: art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

18.1 Attività sensibili

Data la natura delle attività, le sole attività sensibili sono quelle relative alla gestione delle licenze software.

18.2 Azioni Mitigative

Per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, Monticelli Group segue il Regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti elettronici valido ai sensi della normativa europea 679/2016 per fini formativi in materia di protezione dei dati personali e pone particolare attenzione allo stato delle licenze software in uso.

19. DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undicies del Decreto legislativo 231 del 2001.

In particolare, sono citati i seguenti reati:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p); - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis. c. p); - norme in materia ambientale-Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale "Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale" Traffico illecito di rifiuti art. 259 D.Lgs 152/06; - norme in materia ambientale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06); sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale-Sanzioni (art. 279 D.Lgs 152/06); - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) art. 1, comma 1, L. 150/92; - art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92;- art. 3 bis L. 150/92; - art. 6, comma 4, L. 150/92; cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93); - inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07); - inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07) - Inquinamento ambientale Codice penale Art. 452 -bis. - Disastro ambientale Codice penale Art. 452 -quater. Delitti colposi contro l'ambiente Codice penale Art. 452 -quinquies. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività— Codice penale Art. 452 -sexies- Art. 452 -octies . (Circostanze aggravanti). —. Codice penale

19.1 Attività sensibili

I processi maggiormente interessati e a rischio sono quelli relativi alla gestione dello stoccaggio e dello smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi.

19.2 Azioni Mitigative

Oltre ad un apposito paragrafo del codice etico, sono presenti contratti e accordi con società per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi. L'approvvigionamento di materie prime è effettuato da fornitori certificati. Inoltre, Monticelli Group ha implementato un sistema ambientale composto da molteplici procedure volte a garantire la compliance alle norme vigenti applicabili.

20. REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (Articolo 2 del D.Lgs. 74), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (Articolo 3 del D.Lgs. 74), Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74 inserito dal D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (Articolo 8 del D.Lgs. 74), Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 del D.Lgs. 74), Indebita compensazione (Articolo 10-quater del D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 del D.Lgs. 74).

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e

2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

20.1 Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati tributari si individuano le seguenti attività a rischio:

- La redazione del bilancio.
- La redazione delle dichiarazioni fiscali.
- L’elaborazione delle scritture contabili.
- L’emissione di fatture e scontrini.
- Il versamento delle imposte e delle tasse.
- L’archiviazione dei documenti fiscali.

20.2 Azioni Mitigative

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere coloro che sono coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti correlati, si prevedono:

- Verifiche periodiche effettuate da Collegio di revisione
- Una “Procedura amministrativa e dei pagamenti”.
- Una “Procedura gestione di cassa”.
- Il Regolamento aziendale.
- Una procedura per la gestione della documentazione.

21. ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Pur essendo stati considerati nell’analisi del rischio reato, non sono stati considerati applicabili i reati configurati:

- nell’art. 25 quater. 1 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: mutilazione genitale femminile – art. 583 bis c.p., dato il settore di attività dell’ente in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione.
- nell’art 25 quaterdecies, D.lgs. 231/01 Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a

mezzo di apparecchi vietati” dato che tale tipologia di reato è di impossibile applicazione nella realtà

- nell’art. 25 sexies D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: – Abuso di informazioni privilegiate non essendo una società quotata.
- nell’art. 25 sexiesdecies Contrabbando dato il settore di attività dell’ente in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione.